



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Deliberazione della Giunta
(8^a legislatura)

n. 1845 del 19 LUGLIO 2005

Oggetto: Integrazione al metodo di calcolo della percentuale di RD. La Legge 28 dicembre 1995, n. 549; Art. 39 della L.R. 3/2000; Art. 8 della L. R. 22/2004. DGR n. 3918 del 30.12.2002 così come rettificata ed integrata con successive DGR.

Publicata nel B.U. Veneto 16 agosto 2005, n. 77.

L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente arch. Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

La Legge 28 dicembre 1995 n. 549, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, prevedendo che il tributo sia dovuto alle Regioni e che almeno il 20 per cento dello stesso, al netto della quota spettante alle Province, venga versato in un apposito fondo per finanziare iniziative di carattere ambientale.

La Regione Veneto, recependo la richiamata norma, ha inserito nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, e s. m. ed i., un apposito articolo, il 39, che specifica le modalità di quantificazione del tributo in parola.

In termini generali, i criteri adottati dalla Regione tengono conto della tipologia del rifiuto conferito in discarica e dei risultati, ottenuti a livello comunale, nel campo della differenziazione.

Va sottolineato che circa quest'ultimo aspetto, le riduzioni tributarie, vengono attualmente applicate in base ad un metodo stabilito dalla Giunta Regionale con la DGR n. 3918 del 30.12.2002, così come rettificata ed integrata dalla DGR n. 1883 del 24.07.2003.

Si ritiene che tale metodo, seppur ancora valido, debba essere ulteriormente rivisitato e corretto a seguito delle esperienze maturate durante questi anni e in base alle innovazioni introdotte dall'art. 8 della L. R. n. 22/2004 che modifica l'art. 39 della L. R. n. 3/2000.

Nello specifico, va evidenziato che L. R. n. 22/2004 riportante "Disposizioni di novellazione del capo IV della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti»" prevede, all'art. 8, che dopo il comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, venga aggiunto il seguente comma: "4 bis) Le suddette riduzioni sono applicate anche ai comuni che raggiungono rispettivamente il 50 per cento e il 35 per cento, aggiungendo alle percentuali di raccolta differenziata quelle ottenute attraverso la riduzione dei rifiuti avviati in discarica mediante l'utilizzo di appositi impianti."

Sembra ragionevole sostenere che gli impianti a cui si riferisce la disposizione sono sicuramente degli impianti di trattamento che recuperano materia e/o energia e rientrano nell'impiantistica inserita nella Pianificazione Regionale e Provinciale di gestione dei rifiuti approvata dal Consiglio regionale in data 22.11.2004.

Inoltre, sempre dalla lettura della norma sembra evincersi che, le nuove percentuali di raccolta differenziata devono essere calcolate sommando ai valori di R. D. ottenuti con metodi già standardizzati le quantità percentuali di Rifiuto Urbano avviate in un "apposito im-

pianto” come sopra definito private della quota parte costituita dagli scarti smaltiti in discarica dopo i processi di recupero, trattamento e valorizzazione.

Alla luce di queste considerazioni la Direzione Regionale Tutela dell’Ambiente in collaborazione con l’Osservatorio Regionale Rifiuti, Ente preposto alla certificazione delle percentuali di raccolta differenziata, con lo scopo di individuare la corretta percentuale di raccolta differenziata da attribuire ai Comuni ai fini dell’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, ha ritenuto opportuno assumere a riferimento i seguenti parametri:

- A. le “tipologie di rifiuto urbano” da considerarsi, in quanto destinate in base alla vigente regolamentazione allo smaltimento definitivo in discarica, sono quelle identificate dai codici CER: - 20 03 01 - rifiuti urbani non differenziati - 20 03 07 - rifiuti ingombranti.
- B. gli “appositi impianti”, ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata, vengono ragionevolmente considerati gli impianti di trattamento inseriti nella pianificazione regionale e provinciale appresso specificati: - impianti di separazione del rifiuto indifferenziato, - impianti di produzione di CDR, - impianti produzione di biostabilizzato (BM e BD) secondo le specifiche di cui alla DGR n. 568/05; - impianti di termovalorizzazione
- C. i “processi di riduzione” dei rifiuti avviati in discarica da considerarsi ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata sono quelli che concorrono a ridurre, in una qualche misura, i quantitativi di rifiuti avviati a smaltimento in discarica ed in particolare:
 - I. vagliatura e/o trattamento che garantiscono un sopravaglio avviato a termovalorizzazione o a produzione di CDR.;
 - II. selezione e recupero dei rifiuti ingombranti (200307);
 - III. biostabilizzazione del sottovaglio il cui prodotto viene utilizzato come copertura giornaliera dei rifiuti urbani nelle discariche (BD) o per applicazioni nelle colture agricole secondo le modalità di cui al D.C.I. 27.07.84 ovvero per l’impiego nelle attività paesistico ambientali di cui al D. Lgs 36/03 e DM n. 471/99 (BM);
 - IV. combustione con recupero energetico.

Allo scopo di poter ottenere il riconoscimento della percentuale di RD ai fini dell’ecotassa calcolata con il metodo di seguito indicato, è necessario che entro il 01.09.2005 le Autorità d’Ambito di cui alla L.R. n. 3/2000 - ove costituite - ovvero gli Enti di Bacino o in loro vece i Comuni o altro Ente esplicitamente delegato allo scopo, trasmettano specifica istanza all’Osservatorio Regionale Rifiuti allegando la dichiarazione sottoscritta dai gestori degli impianti che trattano i rifiuti codificati con il CER 200301 – 200307 che attesti, sulla base del flusso di massa, il quantitativo di rifiuti avviati ad operazioni di recupero di materia e/o energia nonché quello, anche sottoforma di scorie e sovralli, prodotto presso altri impianti, effettivamente smaltito in discarica sulla base delle seguenti disposizioni:

- qualora il processo sia di produzione di CDR effettivamente avviato a riutilizzo, il quantitativo avviato a recupero va calcolato al netto dei materiali residuali successivamente avviati in discarica (scarti e residui di processo ecc.);
- qualora il processo sia di biostabilizzazione, il quantitativo di rifiuti trattati da computare ai fini del recupero deve tener conto delle perdite di massa legate al processo biologico nonché dei quantitativi a tutti gli effetti utilizzati per una delle attività di ricopertura giornaliera, delle applicazioni agricole e di utilizzo paesistico ambientale su richiamate;
- qualora il processo sia di selezione e recupero dei rifiuti ingombranti il quantitativo recuperato va calcolato al netto dei materiali residuali successivamente avviati in discarica (scarti, ecc.);
- qualora il processo sia di termovalorizzazione il quantitativo recuperato va calcolato al

netto dei materiali residuali successivamente avviati in discarica (scarti, ecc.).

Per gli anni successivi le modalità per la presentazione dell'istanza finalizzata al riconoscimento della percentuale di RD ai fini dell'ecotassa dovranno rispondere alle scadenze specificate per la certificazione della percentuale di raccolta differenziata ovvero il 28 febbraio di ogni anno di cui alla DGRV 3017/04.

Il mancato rispetto delle scadenze e delle modalità specificate comporta l'automatica esclusione dei benefici di legge e l'applicazione del tributo nella misura già oggetto di precedente certificazione da parte dell'ARPAV.

Tutto ciò premesso, alla luce dei parametri individuati nonché dei criteri sopra descritti, la nuova percentuale di raccolta differenziata ai soli fini della valutazione del tributo speciale per il deposito in discarica verrà calcolata in base alla seguente formula:

Ove:

- RDE= Raccolta Differenziata per il calcolo dell' Ecotassa.
- SRD = Somma in peso di tutte le frazioni oggetto di Raccolta Differenziata inclusi i rifiuti assimilati agli urbani avviati ad impianti di recupero.
- SRCD = Rifiuto Compostato Domestico ovvero il quantitativo di Rifiuto avviato a Compostaggio Domestico valutato in misura convenzionale secondo le modalità di cui al paragrafo 6 dell'allegato A alla DGR n. 3918 del 30.12.2002.
- SRSD = Rifiuto effettivamente avviato ad operazioni di recupero di materia e/o energia tramite apposito impianto di cui alla lettera B., al netto dei materiali residuali comunque avviati a discarica.
- SRD + RUR = Totale Rifiuti Urbani prodotti ovvero somma di tutte le frazioni di RD e Rifiuti Urbani Residui, ad esclusione dei "residui di pulizia delle strade" (CER 20 03 03).

Sulla base della nuova procedura sopra specificata e della tempistica introdotta è opportuno che, a parziale modifica di quanto stabilito dalla menzionata DGR n. 3918/2002, e limitatamente alla certificazione relativa all'anno 2004, le riduzioni di cui all'art. 39, comma 4, della L.R. n. 3/2000, siano applicate a far data dal 01.01.2005.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 28 dicembre 1995 n. 549;

VISTA la L. R. n. 3/2000, ed in particolare l' art. 39; VISTO l'Art. 8 della L. R. n. 22/2004;

VISTE le DDGR n. 3918 del 30.12.2002, n. 1390 del 09.05.2003 e n. 1883 del 24.07.2003.

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche al metodo di calcolo della percentuale di Raccolta differenziata da attribuire ai Comuni ai fini dell'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti secondo la formula specificata in premessa;

2. Di stabilire che poter ottenere il riconoscimento della percentuale di RD ai fini dell'ecotassa calcolata con la formula di cui al punto 1, è necessario che le Autorità d'Ambito di cui alla L. R. n. 3/2000 - ove costituite - ovvero gli Enti di Bacino o in loro vece i Comuni o altro Ente esplicitamente delegato allo scopo trasmettano, entro il 01.09.2005,

specifica istanza all'Osservatorio Regionale Rifiuti allegando la dichiarazione sottoscritta dai gestori degli impianti che trattano i rifiuti codificati con il CER 200301 – 200307, contenente le informazioni precisate in premessa;

3. Di stabilire che la quota di tributo speciale per il deposito in discarica riferita ai rifiuti conferiti nell'annualità 2004 é determinata sulla base del nuovo metodo a decorrere dalla data del 01.01.2005;

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione Regionale;

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per l'Ambiente, all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, alle Amministrazioni Provinciali del Veneto, all'ARPAV, alla Sezione Regionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ai Consorzi Obbligatori ed all'Unioncamere, agli enti responsabili di Bacino, ai Comuni del Veneto, ed ai soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche di rifiuti urbani.